GUIDA FINESTRA

22 aprile 2017

CPR, CE e Atto di Governo n. 402 all'esame del Parlamento. FINCO: "Bene, ma prioritarie le indicazioni del CPR"

Una nota della Federazione del settore Costruzioni puntualizza in dettaglio gli aspetti migliorabili dell'Atto di Governo n. 402 ora all'esame del Senato

1. **Le indicazioni del Regolamento Prodotti da Costruzioni sono prioritarie;**
2. **La vigilanza del mercato è fondamentale;**
3. **Troppi atti applicativi successivi**
4. **I costi della vigilanza sul mercato e nei cantieri devono essere a carico di chi compie le violazioni;**
5. **Le sanzioni vanno graduate in funzione della gravità della violazione;**
6. **Possibilità di sanare eventuali irregolarità formali prima di irrogare la relativa sanzione;**
7. **Maggior severità delle sanzioni per i prodotti strutturali e antincendio;**
8. **Tra le sanzioni partire da quelle "dirette" ed efficaci come le penali, il rifiuto della merce, l'esclusione dalle gare, la nullità del contratto;**
9. **Possibilità di redigere le dichiarazioni di prestazione durante il periodo di coesistenza;**
10. **Obbligo per le Amministrazioni competenti di "elencare le prestazioni dei prodotti e le relative caratteristiche essenziali";**
11. **La "corresponsabilità" di filiera va estesa anche al committente (soggetti pubblici inclusi) ed al progettista.**

Sono queste le indicazioni migliorative che la Federazione FINCO rivolge al Parlamento che sta esaminando da qualche giorno lo *"Schema di Decreto Legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento 305/2011/UE che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 86/106/CEE"*. Si tratta di un provvedimento (vedi news) mirato a regolamentare la commercializzazione dei prodotti da costruzione introducendo un revisione organica della situazione legislativa del settore.

Sull'Atto di Governo n. 402 era intervenuta RETE Imprese Italia, comprendente Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, (vedi news) che, pur apprezzando lo schema di decreto governativo, aveva proposto alcune idee migliorative.

La Federazione FINCO rappresenta 38 Associazioni nazionali di categoria del settore delle costruzioni, 13.500 imprese, 115.000 addetti e un fatturato di 15Miliardi di Euro. Tra le Associazioni del settore Involucro e Serramenti annovera Anfit, Assites e Unicmi. Qui di seguito la posizione della Federazione. (eb)

SENATO DELLA REPUBBLICA/COMMISSIONE 13a – Territorio, Ambiente, Beni Ambientali

CAMERA DEI DEPUTATI/COMMISSIONE 8a – Ambiente, Territorio e Lavori pubblici

Atto del Governo sottoposto a Parere Parlamentare n. 402

<<Schema di Decreto Legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento 305/2011/UE che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 86/106/CEE>>

Posizione F.IN.CO.

Con la presente breve nota F.IN.CO., Federazione delle Industrie dei Prodotti, degli Impianti, dei Servizi e delle Opere Specialistiche per le Costruzioni, intende portare all'attenzione del Parlamento alcune criticità dell'Atto del Governo n. 402 sottoposto a Parere Parlamentare.

Si rileva prioritariamente che questo documento di raccordo tra la normativa nazionale e le disposizioni del Regolamento Prodotti da Costruzione (*Construction Products Regulation* -CPR 305/11) è certamente utile a sistematizzare ed istituzionalizzare l'attività in materia che in questi anni è stata più affidata alla buona volontà dei singoli che alla presenza di un preciso piano d'azione.

Se il settore delle costruzioni rappresenta circa il 10% del Pil (non solo a livello nazionale ma anche europeo), il mercato dei materiali da costruzione complessivamente considerato rappresenta poco meno della metà di questo dato ed è per questo meritevole di una attenzione che finora non ha avuto se non marginalmente.

Ciò premesso e fermo restando che **le indicazioni del CPR devono, in ogni caso, rimanere prioritarie** (proprio in ragione della certezza delle regole connessa ad un atto che per volontà della stessa Unione Europea non è più una Direttiva, ma un Regolamento) e che **la vigilanza del mercato è argomento fondamentale** e di cui si è sentita pesantemente la mancanza in questi anni non si può, però, non evidenziare come ci siano aspetti che lasciano alquanto perplessi e che vengono di seguito elencati per sintetici punti.

• Lo schema di Decreto Legislativo rimanda ad una **gran quantità di successivi atti applicativi** che, per quanto abbiano tempi certi di definizione, rischiano di procrastinare l'operatività del meccanismo (e molti sono gli sono esempi di buoni provvedimenti successivamente rimasti inattuati)

• La necessità di inoltrare a più amministrazioni competenti una stessa istanza/documentazione (art. 10, art. 14) anche se con i moderni mezzi informatici non è un reale aggravio rappresenta, nondimeno, un appesantimento procedurale ed un controsenso alla luce della istituzione del Comitato Nazionale di Coordinamento per i prodotti da costruzione (art. 3).

• La previsione di mettere a carico dei richiedenti i **costi** della *"vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali ed i prodotti da costruzione"* (art. 15, comma 1, lettera c) è sicuramente previsione molto grave che non solo rischia di porre un freno ad una vigilanza del mercato che si aspetta da oltre un ventennio ma che

affida al mercato una funzione di natura prettamente pubblica. **Dovrebbe, quindi, essere chiarito che i costi sono a carico degli operatori economici che abbiano compiuto le eventuali violazioni.**

• Il capitolo delle sanzioni è particolarmente nutrito; si ritiene in proposito che, nonostante **la sanzione** sia parte essenziale dell'applicazione del CPR, la stessa debba essere **graduata in base alla gravità della violazione** anche in considerazione del fatto che l'art. 56 del CPR non prevede sanzioni così rigide.

In particolare, dovrebbe sempre essere prevista la possibilità di sanare eventuali irregolarità formali prima di irrogare la relativa sanzione pur conservando una maggior severità laddove le mancanze riguardino i materiali ad uso strutturale o le caratteristiche antincendio dei prodotti.

Nella graduazione della sanzione sarebbe opportuno partire, soprattutto nelle commesse pubbliche, da sanzioni "dirette" come le penali, il rifiuto della merce, l'esclusione dalle gare, la nullità del contratto che, proprio per l'immediata applicazione, possono essere particolarmente efficaci.

Sempre in tema di applicazione di sanzioni, occorrerebbe distinguere la responsabilità del produttore da quelle del Direttore dei Lavori responsabile per la posa in opera del prodotto (allorquando diverso dal produttore stesso) (art. 5, comma 3).

• Alcune **previsioni** contenute nello schema di Decreto Legislativo che non sono pienamente **in armonia con il CPR**, come la possibilità di redigere le dichiarazioni di prestazione solo al termine del periodo di coesistenza (Art. 5 comma 1), andrebbero temperate (nello specifico caso, l'Art. 4 del CPR non porta siffatte restrizioni).

• La pura possibilità per le Amministrazioni competenti di ***"elencare le prestazioni dei prodotti e le relative caratteristiche essenziali"*** (Art. 6, comma 2), proprio al fine di favorire la trasparenza nel mercato e non indurre in errore i produttori, dovrebbe essere diversamente declinata quale "**obbligo**".

Negli anni scorsi UNI, con il lavoro di tutte le Commissioni Tecniche direttamente interessate, aveva prodotto un pregevole lavoro che individuava, per ognuno dei prodotti oggetto di norma armonizzata, le caratteristiche che sarebbe stato necessario dichiarare al momento della marcatura: è fortemente opportuno che quel lavoro venga ripreso e recepito.

A margine si segnala che sarebbe utile per lo sviluppo di un mercato "virtuoso" che una qualche forma di **"corresponsabilità" di filiera** sia imputabile anche al **committente** (soggetti pubblici inclusi) ed al **progettista** che non avendo mai preteso in questi anni un prodotto correttamente marcato non hanno alimentato quella "domanda" che più di ogni sanzione avrebbe potuto stimolare un mercato rispettoso delle regole.